

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 13.12.2019 dal signor XXXX, avverso la nota n.25118 dell'8.11.2019, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha espresso preavviso favorevole al mantenimento di due fabbricati abusivi (uno composto da piano terra, primo e secondo piano, mentre l'altro fabbricato è composto da una unica elevazione fuori terra), siti nel comune di XXXX, previo il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42/2004.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perchè è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta in buona sostanza il procedimento sanzionatorio attivato nei suoi confronti, ritenendo la sanzione di che trattasi intrasmissibile a soggetti estranei alla commissione del fatto illecito, quale è il ricorrente che ha acquistato le opere abusive a seguito di vendita giudiziaria.

**CONSIDERATO** che riguardo al dedotto difetto di legittimazione passiva del ricorrente la prevalente giurisprudenza amministrativa ha affermato che *"l'indennità in questione va, invece, considerata quale sanzione ripristinatoria dei valori giuridici offesi dalla condotta illecita, con la conseguenza che sono tenuti al pagamento della sanzione anche i proprietari aventi causa (cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 febbraio 2019, n.855 con richiamo a precedente conforme n. 2094 del 4 aprile 2018).*

*Orbene...gli orientamenti sono, a ben vedere, concordi nell'affermare che sussiste la legittimazione passiva dell'avente causa, il quale sia consapevole dell'abuso, in quanto è stato coinvolto nella sua realizzazione o aveva conoscenza dello stesso e, in particolare, della pendenza di una domanda di condono.*

*Nella specie, il ricorrente aveva tale consapevolezza, come emerge dal contratto di compravendita, sicchè la censura va ritenuta, come detto, infondata (tra le ultime: T.A.R. Sicilia – Palermo – 23 aprile 2020, n. 740).*

Infine il C.G.A., che in un recente passato aveva più volte ritenuto che *"la pretesa dell'Amministrazione di erogare l'ingiunzione di pagamento agli appellanti, estranei alla commissione dell'illecito, deve ritenersi illegittima...non è trasmissibile agli appellanti, estranei alla commissione dell'illecito"* (C.G.A. 10 aprile 2017, n.175; C.G.A. 27 novembre 2017, n. 520), ha invece *"Ritenuto che sembra meritevole di approfondimento se la responsabilità dell'abuso si trasmetta dal*



## REGIONE SICILIANA

*trasgressore agli eredi, che abbiano avanzato la domanda di condono...* (ordinanza C.G.A. n. 287 del 28 maggio 2018).

Tali pronunce si attagliano al caso in esame, perchè non risulta che il Comune di XXXX abbia rilasciato la concessione edilizia in sanatoria, che a questo punto sarà rilasciata proprio al ricorrente, che aveva fin dall'inizio tra l'altro piena consapevolezza dello stato abusivo delle opere acquistate, perchè nell'atto di vendita giudiziaria del 29.1.2019 del Tribunale Civile di Catania – sezione esecuzioni immobiliari - è scritto espressamente che *“i lavori di costruzione dell'immobile oggetto della vendita sono iniziati nell'agosto dell'anno 1980 in assenza di concessione edilizia...”*.

Riguardo, poi, alla contestata procedura seguita dall'amministrazione che prevede il pagamento della sanzione prima del rilascio del parere definitivo di compatibilità paesaggistica, si osserva che è pacifico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo la quale il *nomen* attribuito dalla P.A. emanante un suo provvedimento non è di per sè vincolante, dovendosi fare riferimento al potere esercitato ed al contenuto dell'atto. Nel caso di che trattasi, sebbene la Soprintendenza renda un *preavviso di ammissibilità*, questo è da intendersi come un atto a contenuto favorevole per il richiedente; e tale giudizio positivo sarà confermato in sede di parere definitivo da parte di quell'ufficio reso ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n.42/2004.

Nel caso in argomento appare chiara la volontà della Soprintendenza di giudicare favorevolmente il progetto delle opere abusive consentendone il mantenimento, tanto da volere redarre la perizia, da trasmettere a questo Assessorato, per determinare l'importo della sanzione. Non si ravvede illogicità nell'iter fin qui seguito né tantomeno contraddittorietà, perchè l'atto finale, a seguito dell'avvenuto pagamento della sanzione, sarà confermativo di quello già espresso positivamente all'interessato.

**RITENUTO** per le suesposte ragioni di dovere rigettare il citato ricorso gerarchico presentato dal signor XXXX avverso la nota della Soprintendenza di Catania n. 25118 dell'8.11.2019.

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 13.12.2019 dal signor XXXX avverso la nota n.25118 dell'8.11.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania è respinto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

**Art. 2)** In conseguenza del superiore rigetto, è confermata la nota n. 25118 dell'8.11.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania.

**Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Art. 5)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo,14-10-2020

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
F.to **Sergio Alessandro**